

Roma, 7 novembre 2011

**Circolare n. 227/2011**

**Oggetto: Dogane – Depositi IVA – Esonero dal prestare cauzione – Estensione ai soggetti solvibili – Circolare Agenzia delle Dogane 127293/RU del 4.11.2011.**

E' stata finalmente emanata la circolare dell'Agenzia delle Dogane che consente agli operatori affidabili di essere esonerati dal prestare cauzione quando immettono i beni provenienti dall'estero nei depositi Iva e non versano l'imposta in dogana.

Com'è noto, dal settembre scorso è operativo l'obbligo di versare una garanzia commisurata all'imposta non versata in dogana per i beni non comunitari immessi in libera pratica mediante l'introduzione in un deposito Iva. I soggetti titolari dello status di AEO (Operatore Economico Autorizzato) e quelli cui è stata riconosciuta la notoria solvibilità ex articolo 90 de TULD sono stati fin dall'inizio ex lege esclusi dal nuovo obbligo (articolo 7 comma 2 lettera cc D.L. n.70/2011 convertito nella L.116/2011).

Confetra con le Federazioni aderenti Fedespediti, Assologistica e Anasped, ha segnalato fin dall'inizio la necessità di escludere dal nuovo obbligo anche i soggetti che, pur non avendo il riconoscimento della notoria solvibilità, fossero comunque soggetti affidabili. Ora l'Agenzia, alla luce di una risoluzione in tal senso accolta dal Governo ed approvata dalla Commissione Finanze della Camera il 20 ottobre scorso, ha accettato quel principio.

Possano pertanto essere esonerati dal prestare cauzione gli importatori che:

- siano operativi dal almeno 1 anno da dimostrare col certificato storico rilasciato dalla CCIAA;
- non abbiano carichi pendenti, da dimostrare tramite il certificato di assenza di carichi pendenti rilasciato dal competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

La richiesta di esonero dal prestare cauzione deve essere presentata all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente. Per stabilire l'importo dell'esonero il richiedente deve inoltre presentare un'autocertificazione attestante l'ammontare delle operazioni di importazione di merci, comprese le immissioni in libera pratica di beni non comunitari introdotti nei depositi Iva, effettuate negli ultimi 12 mesi antecedenti senza che siano state rilevate irregolarità sanzionabili dall'autorità doganale.

Il rilascio dell'esonero è concesso dall'Ufficio doganale previa verifica dei presupposti previsti. L'esonero ha validità annuale ed è rinnovabile ad istanza di parte.

L'Agenzia non ha risolto la problematica dei soggetti comunitari che immettono i beni in libera pratica mediante introduzione nei depositi Iva e che al momento possono godere dell'esonero solo se soggetti AEO. Per questo aspetto occorre pertanto ancora attendere le necessarie disposizioni.

Daniela Dringoli  
Responsabile di Area

*Per riferimenti confronta circ.re n.197/2011  
Allegato uno  
D/d*

Protocollo: 127293/RU

Roma, 4 novembre 2011

**OGGETTO:** Articolo 7, comma 2, lett. cc ter del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 116.

*Regime del deposito doganale, fiscale ai fini accise e ai fini IVA.  
Art. 90 del D.P.R. n. 43/1973 (TULD) – Esonero dal prestare cauzione.*

*E' noto che l'articolo 7, comma 2, lett. cc ter del decreto legge n.70/2011, convertito dalla legge n. 116/2011, ha apportato modifiche all'art. 50 bis del D.L. n.331/1993, convertito dalla legge n.427/1993, stabilendo, in particolare, che le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA sono effettuate previa prestazione di una garanzia commisurata all'imposta.*

*La suddetta disposizione ha precisato anche che non sono tenuti ad assolvere a detto obbligo i titolari di certificazione attestante lo status di Operatore Economico Autorizzato (AEO), certificato ai sensi dell'art. 14 bis del Regolamento (CEE) n. 2454/1993 ed i soggetti titolari dell'esonero dal prestare garanzia di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 43/1973 (TULD).*

*Sull'argomento è recentemente intervenuta la Risoluzione 7-00713, accolta dal Governo ed approvata in data 20 ottobre 2011 dalla VI Commissione permanente (Finanze) della Camera dei Deputati.*

*Con tale Risoluzione la Commissione parlamentare ha inteso impegnare il Governo a semplificare il procedimento in uso, **limitatamente all'esonero dalla prestazione della predetta, specifica garanzia**, stabilendo che esso venga riconosciuto attraverso una procedura semplificata rispetto a quella ordinariamente prevista per la concessione dell'esonero dal prestare garanzia per il pagamento dei diritti doganali in genere.*

*Detta Risoluzione prende atto del fatto che l'articolo 90 del TULD prevede la possibilità di concedere a ditte di notoria solvibilità l'esonero dal prestare cauzione secondo modalità che, attualmente, nella particolare fattispecie, rischiano di limitare l'accesso al beneficio medesimo. Ne rimarrebbero infatti esclusi soggetti che, pur sostanzialmente solvibili, non potrebbero superare presumibilmente con esito positivo il complesso procedimento basato sull'esame degli indici di bilancio aziendale, in ragione dello stato di crisi economica che interessa anche il comparto del commercio internazionale. La Risoluzione precisa che per solvibilità finanziaria può intendersi una situazione sana, sufficiente per permettere alla ditta di adempiere alle proprie obbligazioni, tenendo debitamente conto delle caratteristiche del tipo di attività commerciale.*

*Sulla base di tali presupposti, **per la concessione dell'esonero dal prestare garanzia ex art. 90 del TULD con riferimento alla particolare fattispecie**, la Risoluzione individua modalità semplificate che consentono la verifica della solvibilità aziendale di un soggetto attraverso l'esibizione di elementi documentali facilmente reperibili e che possono essere controllati immediatamente con gli strumenti informatici in dotazione anche di questa Agenzia.*

*Ciò premesso, in ragione del citato stato di crisi economica che interessa anche il comparto del commercio internazionale, al fine di dare concreta applicazione ai principi contenuti nell'atto di indirizzo in commento e di garantire uniformità di azione da parte delle strutture territoriali dell'Agenzia, si dispone che, **limitatamente all'esonero ex art. 90 del TULD dalla prestazione di garanzia per l'introduzione di beni nei depositi IVA di cui al citato art. 50 bis**, gli Uffici delle Dogane verifichino, su istanza di parte, la solvibilità aziendale di un soggetto attraverso l'esame dei seguenti elementi:*

- iscrizione del soggetto alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da almeno un anno;
- dati risultanti dal certificato storico rilasciato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- assenza di carichi pendenti come risultante dal certificato, approvato con Determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 25 giugno 2001, rilasciato dal competente Ufficio delle Entrate;
- dichiarazione, resa dal soggetto ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.445/2000, di aver effettuato, nel corso dell'ultimo anno, operazioni di importazioni di merci non

comunitarie in relazione alle quali commisurare l'ammontare dell'esonero stesso, senza che siano state rilevate irregolarità sanzionabili.

### **1. Modalità di presentazione delle istanze**

Le istanze di esonero dal prestare cauzione ai sensi del richiamato art. 90 del TULD, **esonero valido esclusivamente per l'introduzione di beni nei depositi IVA di cui al citato art. 50 bis**, vengono presentate all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente in relazione alla sede del soggetto istante, con allegata la seguente documentazione:

- a) certificato storico rilasciato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b) certificato di assenza di carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, secondo il modello approvato con Determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 25 giugno 2001, rilasciato dal competente Ufficio delle Entrate;
- c) dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, relativa all'ammontare delle operazioni di importazione di merci effettuate - senza che siano state rilevate dall'autorità doganale irregolarità sanzionabili - nel corso dell'ultimo anno, periodo da intendersi come gli ultimi 12 mesi dalla data dell'istanza. Si ritiene al riguardo che possa essere ricompreso nell'ammontare delle "operazioni di importazioni" anche quello relativo alle immissioni in libera pratica di beni non comunitari introdotti in un deposito IVA.

### **2. Modalità di rilascio dell'esonero**

L'esonero dal prestare garanzia, **riconosciuto ai sensi dell'art. 90 del TULD e valido esclusivamente in relazione all'introduzione di beni nei depositi IVA di cui all'art. 50 bis del citato D.L. n. 331/1993**, è concesso dall'Ufficio delle Dogane previa verifica della sussistenza dei presupposti previsti sulla base della documentazione presentata dal soggetto istante.

Nelle more della verifica, è consentita l'operatività dei soggetti richiedenti con le modalità in atto.

In particolare, tramite consultazione delle informazioni presenti nel sistema informativo doganale, ai fini della quantificazione dell'esonero da concedere, l'Ufficio delle Dogane verifica la correttezza dei dati dichiarati relativamente alle operazioni di importazione di merci effettuate nel corso dell'ultimo anno dal soggetto istante, ovvero alle immissioni in libera pratica di beni non comunitari introdotti in un deposito IVA, nonché l'assenza di irregolarità sanzionabili.

Sulla base di un riscontro positivo delle informazioni fornite dal soggetto, l'Ufficio delle Dogane concede l'esonero in questione.

Resta ferma la possibilità di verifica, dopo il rilascio dell'esonero, dei dati contenuti nelle certificazioni presentate.

### **3. Obbligo del soggetto esonerato**

Il soggetto è tenuto a comunicare all'Ufficio delle Dogane ogni eventuale variazione intervenuta rispetto alla situazione in base alla quale lo stesso ha valutato positivamente la concessione dell'esonero.

### **4. Validità dell'esonero**

L'esonero dal prestare cauzione in trattazione **ha validità annuale** ed è rinnovabile ad istanza di parte.

Detto esonero è **concesso entro il limite massimo dell'ammontare dell'IVA relativa alle operazioni di importazioni effettuate nell'anno precedente dal soggetto medesimo, ovvero relativa alle immissioni in libera pratica di beni non comunitari introdotti in un deposito IVA**. Superato eventualmente tale ammontare nel corso dell'anno, il soggetto è tenuto a prestare cauzione nei modi di rito.

### **5. Revoca dell'esonero**

L'esonero è revocato qualora, successivamente alla sua concessione, emerga un fattore che ne avrebbe potuto condizionare negativamente il rilascio, ovvero se il soggetto esonerato commette infrazioni gravi o ripetute alla regolamentazione doganale, a quella fiscale o alle leggi la cui applicazione è demandata alle dogane.

Nella revoca sono indicate le motivazioni del provvedimento, nonché le modalità ed i termini per la proposizione dell'eventuale ricorso.

\*\*\*

La presente Direttiva è stata sottoposta all'esame del Comitato Strategico e di indirizzo permanente, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 3 Novembre 2011.

Le Direzioni territoriali sono invitate ad adottare disposizioni di carattere organizzativo per la puntuale applicazione del contenuto della presente, verificandone la corretta osservanza da parte degli uffici e diffondendone la conoscenza presso le Associazioni di categoria operanti in ambito locale.

Il Direttore Centrale  
F.to Ing. Walter De Santis

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/93